



68665 -

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

VISTO l'art. 8, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

VISTO l'articolo 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 05.10.2004, n. 249 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi che prevede all'art. 2, comma 1: "*I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa*";

VISTA la sentenza n. 290/08 del 24.09.2008, di dichiarazione di insolvenza;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, del 15.09.2008, di ammissione della società **ALITALIA EXPRESS SPA** alla procedura di amministrazione straordinaria e della nomina del commissario straordinario;

VISTO l'accordo in data 13 ottobre 2008, intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **ALITALIA EXPRESS SPA**, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato



68665 -

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

articolo 1 bis, della legge 03.12.2004, n. 291 e successive modificazioni, in favore di un numero massimo di 579 dipendenti a rotazione (di cui 247 unità appartenenti al personale navigante tecnico, 152 unità appartenenti al personale navigante di cabina e 180 unità appartenenti al personale di terra);

VISTO il decreto ministeriale n. 44417, del 06.11.2008;

VISTO il successivo accordo del 24.11.2008 intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **ALITALIA EXPRESS SPA** nonché delle OO.SS, che assorbe ed integra il precedente accordo del 13.10.2008, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1 bis, della legge 03.12.2004, n. 291 e successive modificazioni, per un totale di 597 dipendenti a zero ore (di cui 185 appartenenti al personale di terra, 247 piloti e 165 assistenti di volo), a decorrere dal 25.11.2008;

VISTO il successivo accordo del 11 dicembre 2008 alla presenza dei rappresentanti della società **ALITALIA SPA, ALITALIA EXPRESS, ALITALIA SERVIZI, ALITALIA AIRPORT SPA E VOLARE** nonché delle OO.SS, con il quale, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 4 e dei termini di cui al comma 1 dell'articolo 24 della legge 223/91, solo all'esaurimento della cigs le Società in Amministrazione Straordinaria in forza del presente accordo procederanno alla collocazione in mobilità di tutti coloro che risultino ancora alle dipendenze delle stesse e che verrà loro riconosciuto, così come previsto dalle vigenti norme di legge, da ultimo integrate dal dl 134/08, convertito in legge 166/08 il trattamento di mobilità per un periodo massimo di 36 mesi, e comunque non oltre il raggiungimento dei requisiti per il godimento della pensione di vecchiaia con le finalità di garantire



68665 -

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

un periodo di sostegno complessivo e continuativo di 7 anni di cui 4 di CIGS e 3 di mobilità;

VISTO il decreto ministeriale n. 44550 del 01.12.2008, con il quale è stato annullato, limitatamente al periodo dal 25.11.2008 al 31.12.2008, il decreto ministeriale n. 44417, del 06.11.2008 e con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 597 dipendenti a zero ore (185 appartenenti al personale di terra, 247 piloti, 165 assistenti di volo), della società ALITALIA EXPRESS SPA, per il periodo dal 25.11.2008 al 13.04.2009;

VISTO il decreto ministeriale n. 45973 del 13.05.2009;

VISTO il decreto ministeriale n. 48301 del 25.11.2009;

VISTO il decreto ministeriale n. 52221, del 31.05.2010;

VISTO il decreto ministeriale n. 55383 del 17.11.2010;

VISTO il decreto ministeriale n. 59698 del 30.05.2011;

VISTO il decreto ministeriale n. 62684, del 11.11.2011;

VISTO il decreto ministeriale n. 65995 del 23.05.2012;

VISTA l'istanza con la quale la società **ALITALIA EXPRESS SPA**, ha richiesto la concessione del trattamento di mobilità, come previsto dal citato articolo 2, comma 1 della legge n. 166, del 27.10.2008, per un periodo di 36 mesi a decorrere dalla data di licenziamento per un massimo di 69 lavoratori appartenenti al personale di terra, 140 piloti e 88 assistenti di volo ;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilità in favore dei dipendenti della società **ALITALIA EXPRESS SPA**, ai sensi articolo 2, comma 1 della legge n. 166, del 27.10.2008, per un periodo di 36



68665 -

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

mesi a decorrere dalle date di licenziamento per un massimo di 69 lavoratori appartenenti al personale di terra, 140 piloti e 88 assistenti di volo;

**DECRETA**

**ART. 1**

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 24.11.2008, che assorbe ed integra il precedente accordo governativo del 13.10.2008 e in data 11 dicembre 2008 per un periodo di 36 mesi dalla data dei licenziamenti intervenuti il 14.10.2012, in favore di:

- 69 appartenenti al personale di terra;
- 140 piloti;
- 88 assistenti di volo;

della società **ALITALIA EXPRESS SPA**, sede legale in Roma (RM), unità varie sul territorio nazionale come da allegato elenco.

Matricola n. 7038521969 personale di terra;

Matricola n. 7038522070 personale volo.



68665 -

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**ART. 2**

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

**ART. 3**

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3, del citato articolo 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

AA *Alto*



68665 -

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Roma, 22 OTT. 2012

F.to Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali  
Elsa Fornero

ALITALIA EXPRESS SPA

*Alitalia*  
ES